



Circolare n. 1/2021

Torino, lì 8 gennaio 2021

## OGGETTO: Legge di bilancio 2021

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

Argomento	Descrizione
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).  A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.  Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Interventi di riqualificazion e energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.  In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.  Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità	Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:  la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti);  la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);



- l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;
- l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la



	disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).
	Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%
	È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.
	Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo
Duana - 1-1	alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Proroga del c.d. "bonus facciate"	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.
	È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
Proroga del c.d. "bonus verde"	La detrazione IRPEF del 36%, pertanto: spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021; fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a
	5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Spese veterinarie - Limite di spesa	Dall'1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.
Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021	Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa: agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Riallineament o dei valori di avviamento	Viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel



	previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Proroga della rideterminazio ne del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.  Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:  un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;  il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.  La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta
	sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Incentivo alle aggregazioni aziendali	Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.  *Misura dell'agevolazione*  Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):  per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;  per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
	Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):  per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella



	misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.  Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: nella misura del 20% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.  Modalità di utilizzo dell'agevolazione  Il credito d'imposta: è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.
	Dicitura in fattura  Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.
	Perizia asseverata Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.  Misura dell'agevolazione  Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):  in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;

nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è



	riconosciuto: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 2 milioni di euro.
	Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è
	riconosciuto:
	in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
	nel limite massimo di 2 milioni di euro.
	Modalità di utilizzo dell'agevolazione Il credito d'imposta è utilizzabile:
	esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
	in tre quote annuali di pari importo;
	a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
	subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito	
d'imposta per	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con
la formazione 4.0	ampliamento dei costi ammissibili.
Credito	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che
d'imposta per	acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di
investimenti	investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle
nel Mezzogiorno	zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Wiezzogiorno	Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta
	per investimenti pubblicitari.
	Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli
Credito	investimenti pubblicitari è concesso:
d'imposta per investimenti	a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
pubblicitari	nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari
	effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
	entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
	Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi
Credito d'imposta per cuochi	professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.
professionisti	Il credito d'imposta:
	è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;



	può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali	Viene previsto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:  100% per le piccole e medie imprese; 90% per le medie imprese; 80% per le grandi imprese.
	Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.  Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell'agevolazione: le persone fisiche; i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali.
Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua	Ambito oggettivo Il credito spetta per le spese: sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022; per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti; fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.  Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.  Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.
Riduzione	Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento)
IRPEF/IRES	che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone
per le imprese che	economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l'imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo
intraprendono	svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal
una nuova iniziativa	periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, nel rispetto delle



	., 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
economica	seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di
nelle Zone economiche	restituzione dell'agevolazione):
speciali	mantenimento dell'attività nella ZES per almeno 10 anni;
брестин	conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività
	avviata nella ZES per almeno 10 anni.
	Regime "de minimis"
	L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
	per gli aiuti "de minimis".
Legge Sabatini	Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.
	La legge di bilancio 2021:
	introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le
Incentivi per	famiglie con redditi bassi;
l'acquisto di	modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:
autoveicoli a	l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di
basse emissioni e	CO2 (c.d. "ecotassa");
c.d. "ecotassa"	conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di
per quelli	autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune
inquinanti	modifiche rispetto al 2020;
	introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per
	il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.
Resto al sud - Estensione	Si estende l'agevolazione "Resto al sud" ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Bonus TV	Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
<i>Kit</i> digitalizzazion e	Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un <i>bonus</i> di equivalente valore. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
Bonus idrico	Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un <i>bonus</i> idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.



Voucher per occhiali da vista	Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di <i>voucher una tantum</i> di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Imposta di registro per acquisto di terreni	Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l'anno 2021, non sia dovuta l'imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l'agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l'imposta ipotecaria di 200,00 euro e l'imposta catastale dell'1%).
	Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi	Banca dati delle locazioni Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture
	ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utiliz-zare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.
	Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non
Credito d'imposta sui canoni di locazione di	abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso: limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio; fino al 30.4.2021.
immobili ad uso non abitativo - Estensione al	Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
30.4,2021	Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei	È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.



•	77
canoni	Il contributo:
di locazione	è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
	è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
	Modalità attuative
Cantallanta	Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.  Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Contributo	Viene ricenessiute anche per gli anni del 2021 el 2026 il contribute non
per acquisto e rottamazione	Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il
moto -	relativo Fondo, di cui all'art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva
Rifinanziamen	originariamente previsto tale contributo.
to	
Buono mobilità. Rifinanziamen to	Viene rifinanziato il Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità" (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.  In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l'anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.
Compensazion e dei crediti e debiti di natura commerciale	Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.  Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.



	Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto	della piattaforma multilaterale per le compensazioni.  Viene specificato che la nozione di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.  Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.  La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.
Termini di registrazione delle fatture attive	Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"	È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").  A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022: la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche; i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B	Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018). Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis del DL 135/2018 all'art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Novità in materia di trasmissione	Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.



telematica dei corrispettivi	Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.  Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).  Nuovo regime sanzionatorio Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella
	memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri
	oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.  La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.  Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.
Lotteria degli scontrini e cashback	Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini di cui all'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in <i>G.U.</i> , dovrebbe prevedere la proroga dell'avvio della lotteria.  Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" di cui all'art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente
	per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.  Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione,
"Canone unico" - Soggetti passivi	autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA); il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);



	il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285,
	limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
	I soggetti obbligati al pagamento del "canone unico" sono:
	il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione;
	-
	i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
	attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare
	della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.
	L'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266
	della legge di bilancio 2021, a decorrere dall'1.1.2021, stabilisce che:
	- per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del
	31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data
	così come in quelli a cavallo ("in primis" 1.7.2020 - 30.6.2021) –
	non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6
	e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società
	per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
	- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a
	meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è
	posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che
	approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in
	proporzione delle perdite accertate (co. 2);
	- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea
	convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa
	all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo
	aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo
Disposizioni	legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del
temporanee	quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio
in materia di	di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli
riduzione	artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non
di capitale	opera la causa di scioglimento della società per riduzione o
	perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-
	duodecies c.c. (co. 3);
	- le perdite in questione devono essere distintamente indicate
	nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti,
	della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute
	nell'esercizio (co. 4).
	Per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31.12.2020"
	gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche
	potranno quindi avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del
	bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di
	tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.
	Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio,
	dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.,
	per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi
	previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di
	ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua
	trasformazione o scioglimento.
	The second of th



Card cultura giovani	Viene prorogata, anche per l'anno 2021, l'erogazione della card cultura elettronica, in favore dei soggetti: residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno; che compiono 18 anni di età nel 2021.
Riduzione allo 0,01% del tasso di interesse legale	Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.12.2020 n. 310, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno.  La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.  Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.  Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di <i>pro rata temporis</i> , ed è quindi pari:  all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;  allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;  allo 0,05%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;  allo 0,08, dall'1.1.2018 al 31.12.2019;  allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2019;  allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;  allo 0,01%, dall'1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso.  Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 10.12.2020, che verrà effettuato il 17.2.2021, comporta l'applicazione del tasso legale:  dello 0,05%, per il periodo 11.12.2020 - 31.12.2020;

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.